

**Studio Rag. Alessandro Martelli**

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it

Aggiornamento del 06 Luglio 2009

Sui correttivi i primi rodaggi

I correttivi applicabili dal software Gerico per adattare il risultato statistico agli effetti della crisi sono stati elaborati in misura provvisoria. Pertanto, ci possono essere delle situazioni in cui gli interventi non sono in grado di rappresentare in modo adeguato la reale situazione di un particolare settore. Su sollecitazione delle associazioni di categoria di artigiani e commercianti, l'Agenzia delle Entrate (nota 2009/102744 del 2 luglio) ha già individuato una serie di casi dubbi. Si tratta delle imprese edili di piccole dimensioni, in prevalenza contoterziste che realizzano il lavoro di completamento degli edifici (studi di settore UG50U e UG75U). Questi soggetti nel caso non si riconoscano nel risultato di Gerico potranno annotarlo sul modello dello studio, rinviando il reale accertamento dell'effetto della crisi in sede di contraddittorio con gli uffici.

Piani casa a lungo termine

Il piano casa cambia volto e a trasformarlo sono soprattutto le Regioni di centro-sinistra. Da strumento anti-crisi finalizzato a spingere i privati a realizzare nuovi interventi edilizi per dare ossigeno al settore delle costruzioni, sta diventando uno strumento a regime di governo del territorio. L'obiettivo è quello di usare la logica premiale (bonus carburante) per aumentare l'efficienza energetica, realizzare l'adeguamento antisismico e riqualificare il patrimonio edilizio, sia residenziale che non residenziale. Finora solo Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Veneto hanno attuato l'intesa Stato-Regioni (la provincia di Bolzano ha adottato una delibera con valore di legge). Un avvio lento (il termine era il 30 giugno) anche dovuto al mancato varo del decreto legge di semplificazione delle procedure edilizie.

Incognita costi sulle compensazioni

La questione del visto per coloro che chiedono di compensare i crediti e i debiti con l'Erario, prima di vedere concretamente all'opera l'istituto (che l'agenzia delle Entrate ha rimandato al 2010, si veda "Il Sole 24 Ore" del 3 luglio scorso) crea più di un dubbio tra contribuenti e professionisti.

Per le imprese, che vedono all'orizzonte un costo, ancora non quantificabile, che andrà a limare le somme che lo stato deve restituire. Per i professionisti, che si chiedono come regolarsi per una questione che finora non li aveva toccati e per la quale dovranno chiedere importi aggiuntivi ai loro clienti. E visto che rischiano sanzioni dovranno andare a controllare le contabilità per le quali devono dare il via libera alla compensazione. Ci sono poi gli esclusi, quanti non sono stati ammessi alla possibilità di vistare le richieste di compensazione, e che proprio non mandano giù questa situazione. Unica a essere sollevata è l'amministrazione finanziaria, che con le regole del DL 223/2006 avrebbe dovuto dare un via libera preventivo, con tutti i rischi che un sì o un no avrebbe comportato, ma che ora si ritrova i contribuenti "controllati alla fonte", ovviamente a spese loro.

All'Inps entro venerdì i contributi delle colf

Entro venerdì prossimo, 10 luglio, va effettuato il versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico per i collaboratori familiari (in particolare, colf e badanti) per il secondo trimestre 2009 (aprile – maggio - giugno). Il pagamento può avvenire anche via internet dal sito www.inps.it, in qualsiasi giorno (compresi i festivi), ottenendo anche la stampa della ricevuta di versamento. Il pagamento dei bollettini può essere effettuato presso gli sportelli postali o bancari o anche nelle tabaccherie convenzionate Lottomatica, aderenti al circuito Reti Amiche.

Esenti le plusvalenze sui giocatori di calcio. Ma la partita è aperta

Niente Irap sulle plusvalenze dei calciatori. La Ctp di Lecce segna un punto a favore dei club calcistici facendo riesplodere il contrasto tra il fisco e il mondo del pallone. Dopo una sentenza a favore dell'amministrazione finanziaria, giunta nell'aprile 2008 dalla Ctp di Parma, arriva ora dalla Puglia il "pareggio" delle società. La Ctp di Lecce, infatti – con sentenza 587/5/09, depositata il 10 giugno – ha ritenuto fondato il ricorso dell'Unione sportiva Lecce che assumeva l'assenza di una "cessione di contratto" avente a oggetto il diritto all'utilizzo esclusivo della prestazione sportiva e, quindi, l'assenza di un bene strutturale.

L'attività reale non salva le controllate

Nell'ambito del contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali, l'articolo 13 della manovra d'estate (DL 78/2009) ha introdotto restrizioni alla disciplina in materia di imprese controllate estere, ampliando l'ambito di applicazione e limitando le possibilità di fruire di esimenti dalla norma antielusione prevista dall'articolo 167 del Tuir. È, in primo luogo, stabilito che per la disapplicazione del regime antielusivo mediante prova, da parte del soggetto residente, dell'esercizio di una effettiva attività commerciale della controllata estera non è sufficiente che la partecipata abbia una struttura organizzativa idonea nel paese in cui ha sede ma è necessario che l'attività principale sia svolta nel mercato del paese (Stato o territorio) di insediamento. Assume, quindi, rilevanza anche il luogo in cui ha sbocco commerciale l'attività esercitata; solo così il legislatore ritiene che il radicamento con il paese ospitante. Nell'articolo 167, dopo il comma 5, è inserita una nuova previsione che, in qualche modo, "richiama" una prassi amministrativa consolidata nel corso degli anni in materia di disapplicazione della disciplina Cfc. La norma novellata, infatti, stabilisce che l'esimente basata sull'esercizio di un'attività effettiva nel mercato del paese di insediamento non si applica se i proventi del soggetto non residente derivano in maggioranza dalla gestione, detenzione o dall'investimento in attività finanziarie o dalla concessione o cessione di diritti immateriali.

Sconto Fiscale sui nuovi agro-mezzi

La Tremonti-ter agevola anche gli agricoltori. L'acquisto di trattori e altre macchine agricole sarà assistito dalla detassazione al 50% del valore degli acquisti. Gli investimenti possono essere già avviati, visto che il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009, che introduce l'agevolazione, è stato pubblicato il 1° luglio scorso. Il beneficio non dovrebbe configurarsi come un aiuto di Stato, pertanto, potranno essere cumulate con le altre agevolazioni per le imprese agricole, anche quelle previste dai Piani di Sviluppo Rurale 2007-2013. Chi ha già un progetto ammesso a finanziamento dalla Regione di competenza o si vedrà accogliere prossimamente la domanda, potrà avere una ulteriore copertura e sostenere, di fatto, un esborso minimo per investire. Nessuna agevolazione spetta ai soggetti che si configurano come lavoratori autonomi, ma solo a chi esercita in forma di impresa.

Certificati energetici a tempo

Obbligo di possesso della certificazione per ogni singolo appartamento di edifici con almeno due unità abitative, validità decennale dei certificati energetici, necessità di aggiornamento del certificato in caso di “miglioramento energetico” coordinamento fra norme regionali e nazionali. Sono questi alcuni dei punti principali del Decreto del ministero dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero delle infrastrutture, che definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell'articolo 6, comma 9, del D.lgs 19 agosto 2005, n.192(provvvedimento a sua volta modificato in alcuni allegati dal decreto ministeriale).

Tremonti Ter, l'appeal è ridotto

L'agevolazione Tremonti-ter, articolo 5, del dl n. 78/2009, si presenta scarsamente incisiva nei periodi di crisi economica, sia per il limitato ambito di applicazione: oggettivo e temporale, sia per il fatto che le imprese in perdita avranno effettivi benefici a crisi finita e soltanto se in contabilità ordinaria. Se l'impresa dimostra una perdita, ovvero un reddito inferiore al costo figurativo emergente dalla Tremonti-ter:

Nelle ipotesi di impresa in contabilità ordinaria, il beneficio è spostato in avanti nel tempo, al momento nel quale si comincerà nuovamente a produrre un reddito positivo (non oltre il quinto esercizio successivo);

Nelle ipotesi di impresa in contabilità semplificata, il beneficio si potrebbe anche perdere, dal momento che, in questo caso, non si rende applicabile il meccanismo di riporto delle perdite. In quest'ultimo caso, infatti, l'imprenditore può solamente utilizzare la perdita per ridurre una eventuale e ulteriore fonte di reddito.

Detassazione con effetto sul saldo di imposta

L'effetto della Tremonti-ter si produrrà già sul saldo di imposta 2009: è questa la conclusione alla quale si giunge dalla lettura delle relazioni, tecnica e illustrativa , del disposto dell'articolo 5 del decreto legge n. 78 del 2009 in vigore dal 1° luglio. Pertanto, il riferimento normativo all'effetto dal periodo di imposta 2010 va inteso come legato al pagamento del saldo afferente, appunto, il periodo di imposta 2009 che potrà risentire degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre di quest'anno.